

Parere per validazione PEF 2022 – 2025 – infra periodo 2023-2025

Oggetto: parere relativo al Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 dei Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Altavalle, Cavedago, Cavedine, Cembra Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige, Valle Laghi, tutti soci dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), in sostituzione dell'Ente Territorialmente Competente, così come previsto dall'art 28 dell'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA – Validazione dello stesso.

Gli scriventi **dott.ssa Patrizia Filippi**, revisore dei conti del Comune di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Mezzolombardo, **dott.ssa Cristina Odorizzi**, revisore dei conti del Comune di Madruzzo e Lavis, la **dott.ssa Sonia Valorzi**, revisore del Comune di Mezzocorona e Valle Laghi, incaricati ai fini della validazione della revisione infra periodo del PEF 2022 – 2025 dei Comuni di cui all'oggetto, con delibera della Giunta comunale del Comune di Lavis nr. 109 di data 30.3.2023, hanno esaminato la proposta di cui all'oggetto ed esprimono proprio Parere di validazione degli stessi.

Premesso:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo, contenuto nella deliberazione 363/2021/R/RIF (per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni del Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2022-2025, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;
- che come indicato dall'Autorità ARERA all'art. 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal Gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, posso presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione

tariffaria trasmessa...”; il presente parere si riferisce alla revisione infra periodo 2023-2025, del PEF 2022- 2025.

Considerato:

- che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- che il nuovo metodo – che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dal gestore in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio – regola, in particolare queste quattro fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- che alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che in data 30/12/2021, con la Delibera della Giunta Provinciale n. 2390, è stato determinato un deciso significativo aumento della tariffa di conferimento in discarica per l’annualità 2022,e confermato anche per l’annualità 2023, di oltre il 40% rispetto all’anno 2021;

Considerato in particolare:

- che con l’art. 57-bis, Legge 19 dicembre 2019, n.157, all’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo

periodo, le parole: “per gli anni 2014,2015,2016,2017,2018 e 2019” sono sostituite le seguenti: “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205”;

- che l’Articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF (procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;
- che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili della documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
- che la procedura di validazione consiste nella verifica di completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che l’art. 7 del MTR-2 definisce inoltre che:

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; [...]

7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; [...]

7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

- che l'art. 8 del MTR-2, in particolare il punto 8.5, prevede la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria mediante la presentazione all'Autorità di motivata istanza;

Richiamato inoltre

- l'articolo 28 comma 3, dell'allegato A della Deliberazione 363/2021/R/RIF con cui ARERA indica che "28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."
- che la validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione ossia che i dati di origine contabili presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie e che siano stati determinanti nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione, con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità;
- che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del/i PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, nel perimetro oggi gestito dall'Azienda Speciale per l'igiene Ambientale (ASIA), costituita ai sensi della Legge Regionale n.01 del 1993, non è stato individuato l'ente Territorialmente Competente e che pertanto, sulla base dell'indirizzo dei Comuni soci di ASIA si è ritenuto opportuno individuare come soggetto a supporto degli Enti Locali per la validazione del PEF una terna di revisori incaricati ai fini della validazione del PEF 2022- 2025 infra periodo 2023-2025,
- che l'art. 28 dell'MTR-2 specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
 - la coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei Comuni e di ASIA;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- che "con comunicato di data 28.02.2021 l'Autorità ha reso disponibile un tool di calcolo elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti secondo schemi tipizzati e non modificabili, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle deliberazione 363/2021 /R/RIF.
- L'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi della società di gestione – ASIA, per l'aggiornamento del periodo 2023 -2025, del PEF 2022-2025, elaborati con riferimento

alle fonti contabili obbligatorie del 2021, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo di cui all'art. 7 dell'allegato A del MTR-2.

Tutto ciò promesso

in relazione al/i PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi della società di gestione ASIA, anche a seguito specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico finanziario con gli standard previsti dalla Carta dei Servizi Pubblici approvata in data 04.09.2015, così come rappresentati nella relazione di accompagnamento redatta ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF;

preso atto dell'esigenza di sottoporre all'attenzione dell'Autorità l'istanza di aggiornamento derivante dal significativo ed inatteso incremento delle tariffe di trattamento e smaltimento del rifiuto urbano residuo applicato dalla Provincia Autonoma di Trento;

appurato che le motivazioni relative all'istanza di revisione infra periodo sono contenute nella relazione di accompagnamento del gestore;

considerati e verificati i costi diretti sostenuti dai singoli Comuni riguardo le attività di spazzamento, di gestione della TARI e rapporto con gli utenti, nonché dell'accantonamento relativo ai crediti di dubbia esigibilità, di cui al punto 3.3. dell'allegato n.4/2 al D.lgs. 118/2011, iscritto nei singoli bilanci degli enti locali.

Considerato

- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal Direttore Generale, legale rappresentante di ASIA, in data 12.4.2023, conforme allo schema di cui allegato 3 della determina 2/2021/DRIF, delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione (ISA Italia) con la presenza della direzione anche con l'assistenza della società di consulenza incaricata da ASIA per il supporto alla relazione del PEF;
- che rispetto alla società ASIA e ai Comuni, la terna dei revisori dei conti, nominata allo scopo di supportare gli Enti Competenti a validare il PEF 2022 - 2025 infra periodo 2023-2025, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, e quindi qualificabile come soggetto terzo;
- che risultano acquisti elementi probativi sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

VALIDA ED ATTESTA

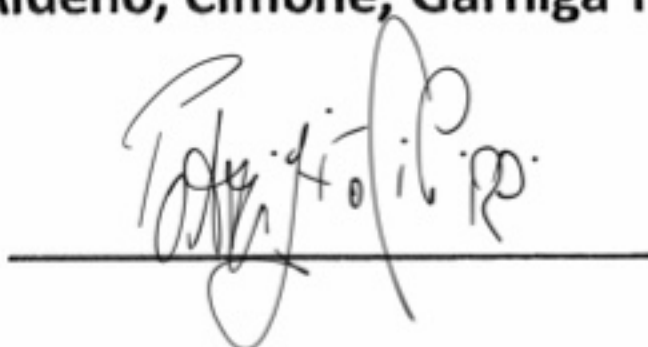
Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, gli allegati piani economico e finanziari predisposti attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dei piani economici finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lavis, 24 aprile 2023

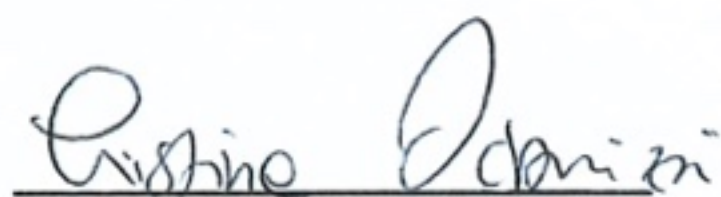
Il Revisore dei Conti del comune di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Mezzolombardo

Dott.ssa Patrizia Filippi



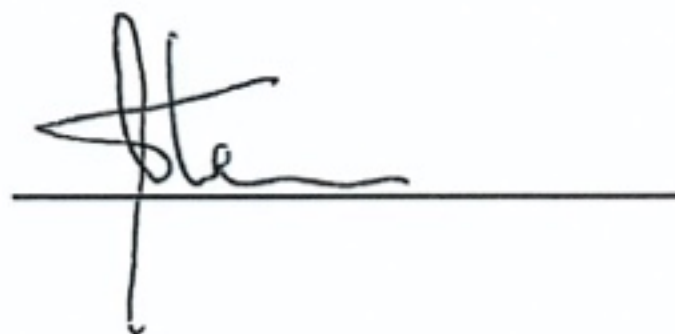
Il Revisore dei Conti del comune di Madruzzo e Lavis

Dott.ssa Cristina Odorizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Odorizzi', written over a horizontal line.

Il Revisore dei Conti del comune di Mezzocorona e Vallelaghi

Dott.ssa Sonia Valorzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Valorzi', written over a horizontal line.